



## I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Cosimato\), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#)

## L'obbligo di corrispondere il compenso al collaboratore

L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Cosimato\), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#)

## L'avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

L'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Cosimato\), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#)

## Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere della Sezione Disciplinare

Il procedimento che si svolge innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, come il procedimento disciplinare che si svolgeva innanzi al Consiglio dell'Ordine, ha natura amministrativa e non vige quindi il principio della immutabilità del Giudice. Conseguentemente, non configura ipotesi di violazione di diritto di difesa né integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Cosimato\), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#)

---

## Procedimento disciplinare: il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Cosimato\), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#)

### “Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Cosimato\), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#)

---

### Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo

sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Cosimato\), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021](#)

**Lecito riferire in giudizio, per necessità difensive, notizie riguardanti il collega avversario (purché attinenti alla causa)**

Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario non viola il disposto di cui all'art. 42 ncd (già 29 cdf), qualora abbia attinenza con i fatti di causa e costituisca un "rafforzativo" della bontà della propria tesi, secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Atzori\), sentenza n. 258 del 30 dicembre 2021](#)